



COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA
PROVINCIA DI SIENA



REGOLAMENTO

PER

LA CELEBRAZIONE DEI

MATRIMONI CIVILI

E

LA COSTITUZIONE

DELLE UNIONI CIVILI

INDICE GENERALE

Art. 1	Oggetto e finalità del Regolamento
Art. 2	Funzioni
Art. 3	Individuazione “Casa Comunale” e locali per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzioni delle unioni civili
Art. 4	Modalità di svolgimento del rito
Art. 5	Prenotazione sala per celebrazione matrimonio e costituzione unione civile e prescrizioni per l’utilizzo
Art.6	Matrimoni civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro Comune
Art. 7	Matrimoni civili celebrati su delega di altri Comuni
Art. 8	Matrimoni civili celebrati fuori dalla casa comunale (art. 110 del C.C.)
Art. 9	Costituzione di unione civile
Art. 10	Giorni ed orario di celebrazione/costituzione e Costo del Servizio
Art.11	Allestimento della sala e/o spazi utilizzati
Art.12	Richiesta di celebrazione di matrimonio o unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia
Art.13	Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete
Art. 14	Organizzazione del servizio
Art.15	Casi non previsti dal presente Regolamento
Art.16	Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti della Sezione IV del Codice Civile e della Legge n.76 del 20 maggio 2016.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile – D.P.R. 3.11.2000 n. 396, qualora richiesta presso la Casa Comunale e nelle altre sedi accreditate e negli orari di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 2

Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili vengono effettuate dal Sindaco, nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 03.11.2000 n.396.
2. Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori Comunali, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Comunale oppure ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. Trattasi, in questo caso di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, valutate ed autorizzate dal Sindaci sulla base di richieste adeguatamente motivate.
3. L'ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o in occasione della costituzione dell'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art.70 D.P.R. 3/11/2000 n.396.
4. E' fatto divieto all'ufficiale di Stato Civile ostentare sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Art. 3

Individuazione “Casa Comunale” e locali per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzioni delle unioni civili.

1. La Casa Comunale, ai fini di cui all'art.106 del Codice Civile per la celebrazione matrimoni e la costituzione delle unioni civili, è rappresentata dalla Sala del Consiglio; con apposito atto è stato stabilito come luogo di celebrazione anche il Centro Studi di Villa Chigi.
2. Per quanto concerne le celebrazioni da effettuarsi presso le strutture ricettive, edifici, ville di particolare valore storico, architettonico, ambientale, artistico o turistico poste al di fuori della Casa Comunale (le quali, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 29 del 7/6/2007 avente ad oggetto: “Celebrazione matrimonio in luogo diverso dalla casa comunale”, la successiva circolare del Ministero dell'Interno n. 10 del 28/02/2014 “Celebrazioni del matrimonio civile presso siti aperti al pubblico diversi dalla casa comunale”, nonché ai sensi del parere reso dall’Adunanza della sezione I del Consiglio di Stato n. 196 del 22 gennaio 2014, sono riconosciute come sedi idonee a tale scopo) queste ultime sono individuate a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica e accreditate come “sede distaccata di Ufficio di Stato Civile” mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale.
3. I matrimoni le unioni civili possono avvenire anche nell'Ufficio di Stato civile unicamente in orario in cui l'ufficio risulta essere aperto al pubblico, in orario di servizio e alla presenza dei soli testimoni.
4. Le celebrazioni dei matrimoni civili e le costituzioni di unioni civili presso la Sala Consiliare devono comunque avvenire compatibilmente con le necessità dettate dallo svolgimento di funzioni istituzionali.

5. Le celebrazioni dei matrimoni civili e le costituzioni di unioni civili presso strutture esterne alla Casa Comunale sono comunque subordinate alla disponibilità dei luoghi.

Art. 4 **Modalità di svolgimento del rito**

1. Nel giorno ed ora concordati, l'ufficiale dello Stato Civile celebra il matrimonio o l'unione civile alla presenza dei due testimoni, anche parenti, maggiorenni ed in grado di intendere e volere. Nell'atto di matrimonio viene dichiarata la scelta del regime patrimoniale che i coniugi intendono adottare, già comunicata in occasione della pubblicazione e/o prenotazione del matrimonio. Sempre in tale occasione, deve essere comunicato all'Ufficiale dello Stato Civile quale luogo per la celebrazione è stato scelto.

2. Le parti che intendono costituire un'unione civile, nel giorno ed ora prescelta, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione di voler costituire unione civile. Le parti possono inoltre dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendo tra i loro cognomi. La parte può apporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'Ufficiale dello Stato Civile. Possono inoltre dichiarare di scegliere il regime della separazione nei loro rapporti patrimoniali.

Art. 5 **Prenotazione sala per celebrazione matrimonio e costituzione unione civile e prescrizioni per l'utilizzo**

1. Coloro che intendono celebrare matrimonio civile o costituire unione civile presso i locali individuati dal art. 3 devono presentare apposita istanza redatta sul modello predisposto dall'Ufficio di Stato Civile (allegato A) che fa parte integrante del presente Regolamento, almeno durante la lettura del verbale di pubblicazione indicando la data di celebrazione.

2. Il luogo di celebrazione può essere cambiato fino ai quindici giorni antecedenti alla data della celebrazione.

3. L'Ufficiale di Stato Civile, verificata la disponibilità dei locali, accorderà l'utilizzo di detti locali, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

4. Qualsiasi allestimento all'interno della sala consiliare sarà a carico dell'utente e concordato preventivamente con l'ufficiale di stato civile. Non saranno ammessi riti o modalità celebrative diverse da quelle previste dal rito civile. La sala e il luogo dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione. Per quanto concerne gli allestimenti nelle sedi esterne, i nubendi faranno riferimento al soggetto proprietario/gestore della struttura presso la quale avrà luogo la cerimonia.

5. Il Comune di Castelnuovo Berardenga si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposta dai richiedenti.

6. E' fatto divieto di spargere riso, coriandoli e simili all'interno dei locali adibiti alla celebrazione, ivi compresi anche quelli concessi in comodato d'uso gratuito.

7. Per l'utilizzo degli spazi i partecipanti al rito dovranno seguire scrupolosamente le prescrizioni di comportamento usuali per i visitatori.

8. I richiedenti ed i partecipanti al rito sono direttamente responsabili dell'osservanza delle prescrizioni di cui sopra e dei danni eventualmente recati alle strutture ed ai beni esistenti nei locali richiesti.

Art. 6

Matrimoni civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro Comune.

1. I nubendi residenti nel Comune di Castelnuovo Berardenga che intendono celebrare il matrimonio in altro Comune, dovranno attivarsi personalmente per contattare l' Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove intendono svolgere la celebrazione. La procedura per la richiesta di pubblicazione del matrimonio dovrà effettuarsi, ai sensi del vigente Regolamento di Stato Civile, in questo Comune ed i nubendi dovranno indicare il luogo prescelto e la motivazione della stessa scelta ai fini del rilascio della delega prevista dall' art.109 del C.C. e 67 del D.P.R. n.396/2000.

Art.7

Matrimoni civili celebrati su delega di altri Comuni

1. Nel caso il matrimonio avvenga per delega di altro Comune, le parti dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione con le medesime modalità indicate nell'articolo 5.

2. Per il matrimonio celebrato per delega i nubendi dovranno produrre almeno subito dopo l'eseguite pubblicazioni, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione:

- delega del Comune richiedente;
- fotocopia dei documenti di identità dei nubendi;
- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
- scelta del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni);
- ricevuta del pagamento della relativa tariffa; quest'ultima può essere prodotta entro i quindici giorni antecedenti al matrimonio.

Art.8

Matrimoni civili celebrati fuori dalla Casa Comunale (art.110 del C.C.)

1. La celebrazione del matrimonio civile fuori dalla sede comunale è regolamentato esclusivamente dall'art.110 del Codice Civile.

2. Qualora una delle parti sia impossibilitata a recarsi presso la sede comunale per infermità fisica o altro impedimento giustificato (es. motivi di pubblica sicurezza), l'Ufficiale di Stato Civile si recherà con il Segretario Comunale nel luogo in cui si trova il nubendo impedito per celebrare il matrimonio. In questo caso occorreranno quattro testimoni. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato e comunicato all'ufficio di Stato Civile all'atto di prenotazione della celebrazione del matrimonio, se l'impedimento è già conosciuto o, in ogni caso, in tempo utile per l'organizzazione.

3. Per le celebrazioni in strutture private, che hanno preventivamente partecipato al bando aperto nel Comune di Castelnuovo Berardenga e successivamente stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito per l'utilizzo della sala, messa a disposizione per la celebrazione del rito Civile, deve essere contattato l'ufficiale di Stato Civile almeno subito dopo il rilascio delle eseguite pubblicazioni, salvo diverso accordo con quest'ultimo, al fine della prenotazione della struttura richiesta dai nubendi per la celebrazione. A tale riguardo, i nubendi compileranno un apposito modulo (Allegato "A") di prenotazione della sala consiliare o di altro luogo posto al di fuori della sala comunale. In tale ultimo caso, qualora la richiesta interessi le strutture di particolare pregio individuate con procedura di evidenza pubblica e concesse in comodato gratuito al Comune, l'Ufficiale di Stato Civile invierà il modulo di cui sopra per e-mail alla struttura, al solo scopo di avere contezza della disponibilità della sala per la data prescelta per la celebrazione anche ai fini di eventuali successive analoghe richieste da parte di altri interessati per le stesse date. Per quanto concerne, invece, gli accordi relativi all'allestimento, alle pulizie della sala e altre esigenze di carattere logistico organizzativo inerenti la cerimonia, i nubendi provvederanno ad interpellare direttamente la struttura.

Art. 9

Costituzione di unione civile

1. La richiesta di costituzione dell'unione civile è presentata all'Ufficio dello Stato Civile del Comune scelto dalla parti. Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome ed il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza della parti dell'unione civile, nonché l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n.76.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.
3. Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'Ufficiale dello Stato Civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.
4. Le verifiche di cui al comma 2, devono essere effettuate entro trenta giorni prima della redazione del processo verbale. Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l'Ufficiale dello Stato Civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile per costituire l'unione civile.
5. La costituzione dell'unione civile può anche essere al di fuori della Casa comunale, presso il Centro Studi Villa Chigi o presso la struttura privata che ha stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito a seguito di partecipazione ad apposito bando, nei seguenti casi:
 - se uno degli interessati (o entrambi) è materialmente impossibilitato a recarsi presso la Casa Comunale per infermità o altro grave motivo, l'impossibilità deve risultare dalla dichiarazione di un medico o di un pubblico ufficiale;
 - se c'è un imminente pericolo di vita per uno o entrambi gli interessati e sia/siano quindi impossibilitato/i a recarsi presso la Casa Comunale, condizioni che dovranno essere certificate dal medico.

Art. 10

Giorni ed orario di celebrazione/costituzione e Costo del servizio

1. Le tariffe dovute per la celebrazione/costituzione dei matrimoni o unioni civili, negli spazi e locali sopraindicati sono stabilite e aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale. Nella determinazione delle tariffe si tiene conto delle spese generali.
2. La tariffa deve essere versata alla tesoreria del Comune almeno 15 giorni prima della data prevista per la celebrazione/costituzione. Entro tale termine i richiedenti dovranno far pervenire all'Ufficio di Stato Civile la documentazione dell'avvenuto versamento, pena la revoca della disponibilità degli spazi ed orari.
3. Il luogo di celebrazione, non si cambia, solo in casi particolari e dopo aver sentito l'Ufficiale di Stato Civile e può avvenire solo 15 giorni prima dalla celebrazione/costituzione.
4. Gli importi delle tariffe delle celebrazioni per i matrimoni/unioni civili per le sedi separate variano a seconda dei giorni e delle date prescelte a seconda che i nubendi siano o meno residenti nel Comune di Castelnuovo Berardenga e sono definite con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
5. La celebrazione dei matrimoni/unioni civili presso l'Ufficio di Stato Civile unicamente in orario in cui l'ufficio risulta essere aperto al pubblico, in orario di servizio e alla presenza dei soli testimoni è gratuita se sono entrambi i nubendi residenti oppure uno dei due.

6. Le celebrazioni di matrimonio non si terranno nei seguenti giorni: 1 Gennaio, 6 Gennaio, Pasqua e Lunedì dell' Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 5 Giugno (Patrono S.S. Giusto e Clemente); 15 Agosto, 24-25-26 Dicembre, 31 Dicembre, la domenica e durante le consultazioni elettorali..

7. Non si potranno celebrare più di due matrimoni al giorno distribuiti nel seguente modo: uno la mattina e uno il pomeriggio.

Art. 11

Allestimento della sala e/o spazi utilizzati.

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese arricchire la sala o gli spazi concessi con ulteriori arredi o addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

2. La sala e/o gli spazi utilizzati dovranno essere quindi e restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stato concessi per la celebrazione.

3. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposta dai richiedenti.

4. E' consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia. La scelta dei brani e degli strumenti dovrà essere consona al luogo della celebrazione, evitando quindi di recare disturbo alla regolare celebrazione dei riti e agli altri uffici. Ogni connesso onere finanziario ed organizzativo, compreso l'assolvimento dei diritti SIAE, se ed in quale importo dovuti, risulta a totale carico dei nubendi o di coloro che costituiscono unione civile.

5. E' fatto divieto di gettare agli sposi/uniti civilmente: riso, confetti coriandoli, petali di fiori o altro segno benaugurale che possa provocare danni o sporcizia nella sala o negli spazi interni del palazzo comunale dove si svolge la celebrazione e deve essere mantenuto sia dai nubendi che dagli invitati un comportamento che rispetti il decoro e le regole base della buona educazione.

6. Nel caso si verificano danni alle sale, spazi e/o strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato alla parte richiedente.

7. L'accesso al Centro Studi di Villa Chigi con le autovetture deve essere concordato preventivamente con il responsabile della struttura.

Art. 12

Richiesta di celebrazione di matrimonio o unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia.

1. La richiesta di celebrazione del matrimonio o unione civile, da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia va presentata al competente Ufficio di Stato Civile non oltre 60 giorni prima della data desiderata, corredata di copie dei documenti di identità dei futuri sposi e del relativo nulla osta a contrarre matrimonio ai sensi dell' 116 del C.C. rilasciato dalle proprietà nutrita consolari o per i paesi che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 05 settembre 1980, del certificato di capacità matrimoniale.

2. Per le Unioni civili vale quanto riportato all'art.9 del presente regolamento.

3. La data del matrimonio o dell'unione civile sarà fissata a seguito di positivo esame della suddetta documentazione ed in conformità alle norme del presente Regolamento.

4. I nubendi, nel giorno della redazione del verbale di assenza di impedimenti alla celebrazione, dovranno produrre personalmente all'ufficio di Stato Civile gli originali dei documenti. Si fa presente che, tali documenti devono pervenire anticipatamente per email al momento della prenotazione per essere visionati dall'Ufficiale.

5. Entro lo stesso termine i nubendi dovranno produrre la fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni e, se necessario, dell'interprete.

Art. 13

Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso l'Ufficiale dello Stato Civile, all'atto della richiesta di pubblicazioni di matrimonio o della richiesta di costituzione di unione civile, al momento della produzione dei documenti, rilevi che le parti o i testimoni (siano essi residenti o no nel Comune in cui si celebra la cerimonia), non comprendono la lingua italiana, invita gli stessi ad avvalersi di un interprete così come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere a propria cura e a proprie spese.

2. L'assistenza al rito da parte dell'interprete sarà richiesta anche al momento della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile; qualora l'interprete fosse persona diversa da quella presentatasi al momento delle pubblicazioni, gli sposi dovranno comunicare i dati anagrafici del nuovo interprete contestualmente ai dati anagrafici dei testimoni.

Art. 14

Organizzazione del servizio

1. L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.

2. La vista delle sale e dei luoghi destinati alla celebrazione dei matrimoni può essere effettuata da parte dei richiedenti su appuntamento.

3. La richiesta relativa all'uso delle sale e dei luoghi, nei termini della modulistica predisposta dai servizi demografici, deve essere inoltrata al momento della prenotazione all'Ufficio Servizi Demografici da parte dei nubendi.

4. L'Ufficio di Stato Civile accorderà dopo la presentazione della domanda, l'utilizzo della Sala o del luogo, ovvero comunicherà le ragioni di mancato accoglimento della istanza.

Art. 15

Casi non previsti dal presente Regolamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione:

- il Codice Civile;
- il D.P.R. 3 novembre 2000 n.396;
- la Legge n.76/2016;
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
- lo Statuto Comunale

Art.16

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo la sua approvazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, entrando in vigore il giorno successivo.

ALLEGATO A

ISTANZA DI PRENOTAZIONE SALA OPPURE LUOGO DI CELEBRAZIONE FUORI DALLA SEDE COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE/COSTITUZIONE UNIONE CIVILE

AL SIGNOR UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
DEL COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A	IL/LA SOTTOSCRITTO/A
NATO/A A	NATO/A A
IL	IL
RESIDENTE A	RESIDENTE A
IN VIA	IN VIA
C.F.	C.F.
CITTADINO/A	CITTADINO/A

in relazione al matrimonio che intendono contrarre, CHIEDONO che la celebrazione del proprio matrimonio abbia luogo: _____

in relazione alla costituzione della loro unione civile, CHIEDONO che la stessa venga costituita il giorno _____ alle ore _____

previa autorizzazione dell'Ufficio di Stato Civile presso:

Si allega copia della ricevuta di versamento

I sottoscritti dichiarano inoltre di assumersi ogni responsabilità relativa all'utilizzo della struttura secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.

Castelnuovo Berardenga, li _____

FIRMA DI NUBENDI/RICHIEDENTI UNIONE CIVILE

